

LATERIZI VALPESCARA S.r.l.
Via Aterno 259 - Loc. Brecciarola
66100 Chieti (CH)

Trasmessa a:

COMUNE DI CHIETI
C.so Marrucino, 81 66100 Chieti (CH)
pec: suap.ch@cert.camcom.it
pec: protocollo@pec.comune.chieti.it

OGGETTO: Ditta Laterizi Valpescara S.r.l.. Sede legale ed operativa via Aterno 259, Comune di Chieti (CH). D.P.R. 08/09/1997 n. 357. D.C.R. Regione Abruzzo n. 110/8 del 02/07/2018_ Aggiornamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – RELAZIONE DI PIANO – Cap. 18. Considerazioni non necessità effettuazione studio di incidenza ecologica.

La Ditta Laterizi Valpescara S.r.l. (di seguito Ditta) ha sede legale ed operativa in via Aterno 259, 66100 Chieti (CH); C.F. e P.IVA: 00092230697; iscrizione al registro delle Imprese di Chieti, n. REA CH - 42385; pec: laterizivalpescara@legalmail.it; Tel. 0871-684140; legale rappresentante: Lorenzo Sbraccia, nato a Roma (RM) il 10/06/1967, residente a Roma (RM) in via Alessandro Torlonia 15.

La Ditta risulta essere in possesso dell’Autorizzazione n. DI3/58 del 12 luglio 2006 per una cava ubicata al Foglio n. 52 Part.IIle n. 109 (di proprietà) e n. 106, 237, 479, 480, 484, 4480 (in concessione) e Foglio n.53 Part.IIIa n. 33 (di proprietà) e n. 12, 13, 4014 (in concessione) del Catasto del Comune di Chieti.

Tale autorizzazione è stata ottenuta a seguito del rilascio del Giudizio VIA n. 539 del 05/04/2005 che si allega (All. 1).

In data 28/07/2017 è stata trasmessa alla Regione Abruzzo, DPC025 - Dipartimento Territorio – Ambiente; Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio; Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, istanza di proroga all’autorizzazione citata, successivamente integrata con ulteriore documentazione e trasmessa in data 18/11/2020.

La Regione Abruzzo, con Nota Prot. n. 0128257/21 del 30 marzo 2021, ha risposto “..considerato che il progetto in esame prevede una variante rispetto al progetto assentito con il Giudizio CCR-VIA n.539 del 5/4/2005, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i., codesta Ditta deve attivare, tramite il competente Servizio Valutazioni Ambientali (vedi: “Sportello Regionale Ambiente” -

http://sra.regione.abruzzo.it), la procedura per regolarizzare il progetto alla normativa vigente in materia ambientale.”

La variante all'istanza risulta necessaria inseguito a :

- Variazione progetto assentito con autorizzazione DI3/58 del 12 luglio 2006 per presenza nuovo Metanodotto Larino/Chieti DN 600, autorizzato dal Consiglio Comunale di Chieti con Delibera C.C. n. 277 del 30.06.2017.

Inoltre la Ditta risulta essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104/83 del 27/03/2009, integrata con Provvedimento A.I.A. n. 178 del 16/02/2011, per l'attività di produzione laterizi.

L'entrata in vigore del D.M. 24/12/2015 sui CAM (criteri ambientali minimi) per la pubblica amministrazione, così come modificato dal D.M. 11 ottobre 2017, richiede che nei materiali da costruzione sia impiegata una quota parte di rifiuti, allo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili e di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica.

Di conseguenza si intende produrre oltre laterizi tradizionali, anche laterizi con percentuali di rifiuti recuperabili.

Nello specifico la Ditta intende produrre lotti di laterizi con le caratteristiche richieste dal D.M. 24/12/2015 e nello specifico intende recuperare rifiuti non pericolosi caratterizzati da ceneri provenienti dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione e ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere (CER 10.01.01, 10.01.15, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.17, 19.01.12, 19.01.14); fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica, già disidratati (CER 10.02.08, 10.02.14, 10.02.15, 11.01.10, 11.01.12, 11.01.14); terre e sabbie esauste (CER 10.02.99, 10.09.06, 10.09.08, 10.10.08, 16.11.02, 16.11.04) e polveri derivanti dal trattamento delle emissioni dei cicli di lavorazione delle terre e sabbie (CER 10.09.10, 10.09.12, 10.10.12), terre e rocce (CER 17.05.04, 20.02.02).

Oltre a tali rifiuti, per la preparazione dell'impasto verranno anche utilizzati gli sfridi del prodotto "verde" (proveniente dalla formatura del materiale ceramico), del prodotto "secco" (proveniente dall'essiccazione del materiale ceramico formato) e del prodotto "cotto" (proveniente dalla cottura del materiale ceramico essiccato, ovvero dalle fasi di trattamento finale ed imballaggio dei prodotti finiti) opportunamente macinato, in parziale sostituzione delle materie prime nell'impasto ceramico. Il reinserimento dello sfrido del prodotto "verde" avverrà direttamente nell'impasto ceramico, previo deposito in apposite aree dedicate, così come il reinserimento dello sfrido del prodotto "secco" avverrà direttamente nell'impasto ceramico, previo deposito in apposite aree dedicate.

Infine lo sfrido del prodotto “cotto” sarà depositato in apposite aree dedicate; sarà sottoposto a riduzione granulometrica nel laminatoio; deposto in apposite aree dedicate dello sfrido del prodotto “cotto” macinato; reinserito nel ciclo produttivo, in parziale sostituzione della sabbia.

L’impiego di materie prime seconde e rifiuti non pericolosi, in parziale sostituzione delle materie prime, è individuato come una delle migliori tecniche disponibili anche nel Decreto ministeriale del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.”.

Di conseguenza, la Ditta in data 14/09/2020 ha effettuato comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.I.A. sopraccitata, con l’obiettivo di utilizzare, nel ciclo produttivo, rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate ai sensi del D.M. 05/02/98 per un quantitativo inferiore a 10 t/g.

Tuttavia è necessario che la Ditta, preliminarmente, sottoponga le proprie attività alle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come richiamato nella Nota della Regione Abruzzo “DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE - DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Ufficio A.I.A.” Prot. 0031427/21 del 28.01.2021 (All. 2).

La Ditta, di conseguenza, con la presente richiesta propone l’implementazione di un impianto finalizzato all’estrazione di argilla da cava, alla fabbricazione di prodotti ceramici e, per quanto riguarda le attività di recupero rifiuti, allo svolgimento delle seguenti operazioni, di cui all’All. C, Parte IV, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. :

- **R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

da effettuare sui rifiuti trattati.

Tali attività saranno svolte nel pieno rispetto dell’ambiente e secondo le norme vigenti in materia, fra le quali si ricordano:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.G.R. 119/2002 e s.m.i. della Regione Abruzzo
- D.G.R. 917 del 23.12.11 e s.m.i. della Regione Abruzzo

Le attività di cui sopra verranno effettuate nell’impianto sito nel Comune di Chieti (CH), in Via Aterno, 259 - Loc. Brecciarola.

Le attività che la Ditta intende svolgere rientrano pertanto nelle categorie di opere di cui al D. Lgs. 152/06 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128:

Punto n. 3, m) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

“Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo”;

Punto n. 7, z.b) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152”;

Punto n. 8, lett. i) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

“cave e torbiere” (per variante progetto di cava rispetto a quanto assentito con il Giudizio CCR-VIA n.539 del 5/4/2005 di cui all'All. 1).

A tal proposito la Ditta è in procinto di trasmettere la documentazione di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. agli Uffici preposti della regione Abruzzo.

Si specifica che le attività di fabbricazione laterizi e recupero rifiuti non pericolosi avverrà esclusivamente in area coperta.

Si allega planimetria di progetto del sito (All. 3).

Poiché l'intervento ricade all'interno della fascia dei 2 Km dal perimetro dell'area SIC IT7140110

“CALANCHI DI BUCCHIANICO (RIPE DELLO SPAGNOLO), il progetto, essendo posto ad una distanza considerevole (1.880 metri circa) dal confine di tale area, è stato oggetto di considerazioni in merito alla non necessità di svolgimento Studio Incidenza Ecologica e conseguente attivazione della relativa Valutazione di Incidenza Ecologica secondo la Normativa di settore.

Difatti la sezione riguardante i siti “Rete Natura 2000 per la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica”, riportata nella D.C.R. n. 110/8 del 02/07/2018_ Aggiornamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – RELAZIONE DI PIANO – Cap. 18, disciplina quanto segue:

Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat (92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n. 451 del 24.08.2009)

Si tratta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione speciale (ZPS). In Regione Abruzzo sono istituiti 52 SIC e 5 ZPS.

Nella fase di attuazione degli interventi le scelte di piano sono, inoltre, vincolate alle risultanze dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000 una volta approvati.

Si segnala, poi, che al fine di garantire un maggior livello di tutela di dette aree, si dispone una fascia di 2 km dal perimetro di SIC/ZPS entro la quale si applica il criterio "penalizzante limitante". Il grado di magnitudo limitante è determinato dal fatto che in questa fascia, sulla base delle considerazioni fatte nello studio di incidenza allegato al presente Piano, sarà sempre necessario, da parte del proponente che volesse ubicare un impianto in questa fascia, verificare con l'autorità competente in materia la necessità di effettuare o meno lo studio di incidenza ecologica e, quindi, di attivare la relativa procedura di valutazione di incidenza ecologica secondo la normativa di settore. Rimane poi inteso che se l'Autorità competente in materia di Siti Natura 2000 lo ritenesse opportuno, potrà richiedere lo studio di incidenza anche qualora un impianto si collocasse oltre detta fascia di 2 km.

Livello di prescrizione	Magnitudo	Impianti ai quali si applica	Fase di applicazione	Fonte dati
Tutela integrale	TUTELA INTEGRALE			
Penalizzante	LIMITANTE Nei 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 il progetto dovrà effettuare le procedure di cui al DPR 357/97.	Per tutti gli impianti della Tabella 18.2-1.	MACRO	Geoportale Regione Abruzzo

Fig. 1. Disposizioni Rete Natura 2000 - PRGR Abruzzo

Tuttavia si ritiene che data la posizione dell'area non sia necessario effettuare lo Studio di Incidenza Ecologica citato.

UBICAZIONE IMPIANTO

L'impianto oggetto della presente relazione ha coordinate (WGS 84):

- N 42°19'45"
- E 14° 06'36"

La Ditta è ubicata su sito idoneo nel Comune di Chieti (CH) in Via Aterno, 259 - Loc. Brecciarola. L'area dove è ubicato il piazzale ed il capannone all'interno del quale avvengono le attività di produzione laterizi risulta al Foglio n. 52 Part.IIe n. 109, 606, 607, 608, 609, 610 (di proprietà). L'attività estrattiva risulta, invece, al Foglio n. 52 Part.IIe n. 109 (di proprietà) e n. 106, 237, 479, 480, 484, 4480 (in concessione) e Foglio n.53 Part.IIa n. 33 (di proprietà) e n. 12, 13, 4014 (in concessione) del Catasto del Comune di Chieti (Fig. 2-3).




Fig. 2. Planimetria catastale sito Ditta Fg. 52 Part. 106, 109, 237, 479, 480, 484, 606, 607, 608, 609, 610, 4480




Fig. 3. Planimetria catastale sito Ditta Fig. 53 Part. 12, 13, 33, 4014

Di seguito si riporta una indicazione grafica in Carta IGM 1:25000 (Fig. 4).



Fig. 4. Localizzazione in carta IGM 1:25000




Fig. 5. Inquadramento Google Earth



Fig. 6. Inquadramento Google Earth - In rosso evidenziata area produzione laterizi - in blu evidenziata area estrazione argilla

La legenda del Piano Regolatore Generale del Comune di Chieti identifica le particelle dove è ubicato l'impianto produzione laterizi (Foglio n. 52 Part.IIe n. 109, 606, 607, 608, 609, 610 (di proprietà)) come **Zona di completamento destinata all'industria.**

Riferimento P.R.G. 1969, adottato con delibera di C.C. n. 1656 del 20/02/1970 e n. 1684 del 13/03/1970 e approvato dalla Regione Abruzzo con atto n. 1479 del 20/06/1973.




Fig. 7. Stralcio P.R.G.

La legenda del Piano Regolatore Generale del Comune di Chieti identifica le particelle dove è ubicata la cava per l'attività estrattiva (Foglio n. 52 Part.IIe n. 109 (di proprietà) e n. 106, 237, 479, 480, 484, 4480 (in concessione) e Foglio n.53 Part.IIa n. 33 (di proprietà) e n. 12, 13, 4014 (in concessione)) come **Zona Omogenea E-Agricola**.

Si allega Concessione Edilizia sito (All. 4).

Si riporta l'ubicazione del sito e la distanza dal sito SIC IT7140110 "Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo).




Fig. 8. Distanza Ditta da Sito SIC IT7140110 "Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)

Come si evince dalla documentazione fotografica riportata e secondo quanto sopra riportato, il sito produttivo oggetto di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (fabbricazione laterizi e recupero rifiuti) risulta essere ubicato in **Zona di completamento destinata all'industria**, mentre l'area di cava (anch'essa assoggettata a V.I.A.) risulta essere ubicata in **area agricola**.

Tale sito inoltre risulta essere vicino (ma non all'interno) all'area SIR di Chieti Scalo. Risulta evidente come tali attività siano inserite in un contesto già fortemente antropizzato ed industrializzato.

Inoltre saranno previste opere di mitigazione per le attività svolte all'esterno (coperture arboree, abbattimento polveri, ecc.).

Nell'area circostante l'impianto della Ditta sono presenti inoltre infrastrutture di notevoli dimensioni: vie di comunicazione, reti di distribuzione gas metano, ferrovie, ecc.

Dal punto di vista ambientale è evidente che tale progetto non comporterà alcun impatto significativo all'area SIC dal momento che non saranno previsti aumenti puntuali di traffico mezzi, emissione polveri, impatto acustico, ecc. rispetto a quanto già presente nell'area.

La Ditta risulta essere ubicata ad una distanza considerevole dal sito SIC (1.880 metri circa).

Secondo quanto riportato, si ritiene, di conseguenza, che non risulta necessario effettuare lo Studio Incidenza Ecologica e conseguente attivazione della relativa Valutazione di Incidenza Ecologica secondo la Normativa di settore.

Si ricorda, infine, che il PRGR Abruzzo (Fig. 1) riporta che “*..sarà sempre necessario, da parte del proponente che volesse ubicare un impianto in questa fascia, verificare con l'autorità competente in materia la necessità di effettuare o meno lo studio di incidenza ecologica.*”

Rimanendo in attesa di un Vostro cordiale riscontro, si porgono distinti saluti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – GIUDIZIO n. 539 del 05-04-05

ALLEGATO 2 – NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. n. 3142721 del 28-01-21

ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA GENERALE SITO

ALLEGATO 4 – CONCESSIONE EDILIZIA SITO

Il Legale Rappresentante

Lorenzo Sbraccia